

FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI CONTO DI BASE* E SERVIZI CONNESSI

*** I presente Foglio Informativo disciplina anche il conto di base per fasce socialmente svantaggiate per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a € 11.600,00.**

Sez. I - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Mediolanum S.p.A. - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 - Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.185.368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - bancamediolanum@pec.mediolanum.it - bancamediolanum.it.
Qualunque informazione relativa ai servizi offerti può essere ottenuta inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@mediolanum.it, ovvero telefonando al Numero Verde 800.107.107.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede

Telefono/e-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco

Qualifica

Sez. II - CHE COS'È IL CONTO DI BASE

Struttura e funzione economica del Conto di Base

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Il Conto di Base, è un prodotto realizzato per soddisfare esigenze finanziarie di base. Il Conto di Base risponde a finalità di inclusione finanziaria e si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti. Il Conto di Base è uno strumento ad operatività limitata non essendo consentito l'accesso ad altre tipologie di servizi diversi da quelli di cui all'allegato A del D.L. 3 maggio 2018 n. 70. Il Conto di Base è uno strumento a operatività limitata dove non possono esservi collegati servizi quali la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento, deposito titoli per gli investimenti e il servizio Telepass. Il Conto di Base include a fronte di un canone di tenuta del conto annuale onnicomprensivo un numero di operazioni annue previste nell'Allegato A di cui al D.L. 3 maggio 2018 n. 70 (Tabella A sotto riportata). Il Conto di Base è offerto senza spese ed esente in modo assoluto dall'imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 11.600,00.

Il **Conto di Base** include, a fronte di un canone di tenuta del conto annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue di cui alla seguente Tabella A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili. Tale tipologia di conto è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo per i consumatori il cui reddito ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00. Resta ferma la possibilità di effettuare un maggior numero di operazioni tra quelle previste nell'allegato di cui sopra, per le quali la Banca addebiterà la relativa spesa.

Il Conto di Base riservato alle fasce socialmente svantaggiate

Per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00, il canone di tenuta del conto annuo del Conto di Base è gratuito e l'imposta di bollo non è dovuta. I soggetti di cui sopra sottoscrivono, al momento della richiesta di apertura del Conto di Base, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro Conto di Base, anche presso altra banca. Il Conto di Base può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE. I titolari del Conto di Base comunicano annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, un'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il termine, la Banca addebita il canone di tenuta

del conto annuo e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui sopra, o se l'ISEE attestato comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, la Banca ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo. Il canone di tenuta del conto annuo gratuito include il numero di operazioni annue riportate nella Tabella A (Allegato A al D.L. 3 maggio 2018 n.70) sotto riportata, per i servizi indicati e le relative spese di registrazione contabile. Il Cliente può richiedere l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate nella Tabella A. In tal caso si applicano le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo. L'effettuazione di tali operazioni aggiuntive può quindi comportare per il Cliente il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone di tenuta del conto annuo.

Principali rischi tipici

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione Banca Mediolanum aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su Internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della Banca bancamediolanum.it e presso gli Uffici dei Family Banker di Banca Mediolanum, le Succursali e lo sportello di Milano 3 City - Basiglio (Mi) via F. Sforza 15.

Sez. III - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO DI BASE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
€ 60,00
Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 34,20 euro (su giacenze medie pari o superiori a 5.000,00 euro) obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività previsto dall'allegato A di cui al D.L. 3 maggio 2018 n. 70.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Home>Servizi al cittadino>Educazione finanziaria>Informazioni di base>La trasparenza delle condizioni contrattuali)

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO DI BASE
Per la clientela con reddito anno ISEE inferiore a € 11.600,00
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
€ 0,00
È prevista l'esenzione del bollo. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività previsto dall'allegato A di cui al D.L. 3 maggio 2018 n. 70.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Home>Servizi al cittadino>Educazione finanziaria>Informazioni di base>La trasparenza delle condizioni contrattuali)

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO		
Per questa tipologia di conto corrente non è prevista la possibilità di richiedere un fido.		
IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
Non prevista	-	-
Non prevista	-	-
Non prevista	-	-

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la Sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esamina-

re con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confron-

tarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto.

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	0,00
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Canone di tenuta del conto annuo	60,00 0,00 con reddito annuo ISEE inferiore a € 11.600,00
		Numero di operazioni incluse nel canone di tenuta del conto	(cfr. Tabella A)
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale/ internazionale circuiti BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT®, Cirrus/Maestro e FastPay	0,00
		Canone annuo carta multifunzione	Per questo tipo di conto non è previsto il rilascio di carte di credito
	Home Banking	Canone annuo per Internet Banking	0,00
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	0,00
		Invio estratto conto mensile (su richiesta)	
		- cartaceo	0,77
		- on-line	0,00
		Invio estratto conto trimestrale	
		- cartaceo	0,00
	- on-line	0,00	
		Invio estratto conto cartaceo al 31/12	0,00
		Invio estratto conto alla chiusura del rapporto	
		- cartaceo	0,00
		- on-line	0,00
	Servizi di pagamento	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	0,00
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca in Italia:			
- numero prelievi di contante gratuiti nell'anno solare		12	
- costo per prelievo di contante		0,50	
Bonifico SEPA con addebito in c/c (1):			
- numero bonifici gratuiti nell'anno solare	6		
- costo per ogni operazione successiva	0,50		
	Domiciliazioni Utenze	0,00	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditorî	Tasso creditore annuo nominale	0,00%
FIDO E SCONFINAMENTO	Fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Fido non previsto per questa tipologia di conto
		Commissione omnicomprensiva	Fido non previsto per questa tipologia di conto
	Sconfinamento extra fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Fido non previsto per questa tipologia di conto
		Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Fido non previsto per questa tipologia di conto
	Sconfinamento in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Questa tipologia di Conto Corrente non prevede la possibilità di andare in sconfino
		Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	

CONTO DI BASE

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE IN B. MED.	Disponibilità somme versate presso sportello	
	Contanti ed assegni circolari emessi da Banca Mediolanum	Immediata
	Assegni bancari tratti su Banca Mediolanum	Immediata
	Assegni bancari tratti su altri istituti/assegni postali	Alle ore 18.00 del 4° giorno lavorativo successivo alla data del versamento in conto
	Assegni circolari emessi da altri istituti/vaglia Banca d'Italia/vaglia postali	Alle ore 18.00 del 3° giorno lavorativo successivo alla data del versamento in conto
	Disponibilità somme versate presso ATM evoluto di Banca Mediolanum (se versamento effettuato entro le 17.00 della giornata lavorativa)	
	Contanti	Data versamento
	Assegni bancari tratti su Banca Mediolanum ed assegni circolari emessi da Banca Mediolanum	Alle ore 18.00 della giornata lavorativa del versamento
	Assegni bancari tratti su altri istituti/assegni postali	Alle ore 18.00 del 4° giorno lavorativo successivo alla data del versamento
	Assegni circolari emessi da altri istituti/vaglia Banca d'Italia/vaglia postali	Alle ore 18.00 del 3° giorno lavorativo successivo alla data del versamento
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE SPOR. CONVENZIONATI	Contanti	Immediata dalla data di accredito in conto B. Med.
	Assegni circolari emessi da altri istituti/vaglia Banca d'Italia/vaglia postali	4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.
	Assegni bancari tratti su altre Banche/Banca Mediolanum/assegni postali	4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.

(1) Il bonifico - SEPA denominato SCT (SEPA Credit Transfer) in area SEPA (Area unica dei Pagamenti in Euro), eseguito tra banche ed enti insediati in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra e della

Città del Vaticano eseguiti in conformità delle modalità e norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook approvato dall'European Payment Council (EPC). Per tali bonifici, le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese SHA ovvero bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario.

TABELLA A

Tipologie di servizi inclusi nel canone di tenuta del conto annuale del "Conto di Base"	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone di tenuta del conto annuo (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti	-
Elenco movimenti	6
Prelievo di contante allo sportello	6
Prelievo di contante tramite ATM della banca o del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo di contante tramite ATM di altro del prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto SEPA	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)	36
Ordine permanente di bonifico SEPA effettuati con addebito in conto	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e/o versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi/incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Rilascio, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

Sez. IV - ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)**OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ****Spese tenuta conto** (2)**Remunerazione delle giacenze**

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

Gli interessi creditori sono calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente il 31.12 dell'anno in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto tali interessi sono immediatamente calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente.

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

Non previste

Altro

Oneri vari per il Cliente	
Riga su estratto conto	0,00
Documentazione relativa a singole operazioni (es. copia assegno bancario, estratto conto e altri documenti):	
- copie in formato cartaceo	La Banca comunica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese
- copie via telematica	0,00
Invio documento di sintesi trimestrale	0,00
Recupero spese di affrancatura (per spedizione)	0,00
Periodicità di invio estratto conto	Trimestrale (salvo diversa periodicità richiesta dal cliente)
Imposta annua di bollo su estratto conto persone fisiche	Secondo la normativa pro-tempore vigente
Invio documento di sintesi alla chiusura del rapporto	0,00
Estinzione del conto corrente	0,00

(2) Vd. Canone di tenuta del conto

Sez. V - RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 10 giorni lavorativi dal momento in cui la Banca riceve comunicazione scritta.

La Banca, in caso di rifiuto di apertura del conto, può esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, comunicandolo al Cliente per iscritto e senza spese indicando le motivazioni del rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-vicies del TUB.

Successivamente all'apertura del conto corrente, la Banca può recedere dal Contratto dandone comunicazione per iscritto al Cliente, mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, con un preavviso (fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso) non inferiore a 2 (due) mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, indicando i motivi del recesso per iscritto e senza spese, solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso di due mesi, successivamente riportato. Fermo restando l'obbligo per la Banca di adottare tutte le misure atte a prevenire e

ad evitare situazioni di incapienza, la Banca può disporre, per eventuali situazioni di incapienza il blocco del conto fino al ripristino dei fondi;

- l'accesso al Conto di Base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione Europea;
- il consumatore, successivamente al Conto di Base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A al D.L. 3 maggio 2018, n.70.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca anche per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Francesco Sforza, 15 - 20080 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficio-reclami@pec.mediolanum.it oppure ufficioreclami@mediolanum.it o via fax al numero 02.9049.2649.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi Bancari, la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso; nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Pagamento,

la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso; nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel predetto termine di 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca. Le decisioni non sono vincolanti, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto in tema di mediazione civile obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari.

L'ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e Servizi Bancari, come per esempio i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali: fino a euro 100.000,00 (centomila), se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito Internet della Banca, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker è disponibile una brochure che dettaglia le competenze dell'ABF. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può anche consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;

- al servizio di Mediazione, per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l'intervento di un esperto indipendente (Mediatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il Mediatore è un esperto in materia bancaria, finanziaria e societaria ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al "Conciliatore Bancario Finanziario" di organizzare un incontro di Mediazione. A tale riguardo si fa presente che il regolamento di Mediazione è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito Internet del Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancariofinanziario.it). La mediazione viene attivata mediante l'invio della domanda di mediazione al Conciliatore Bancario Finanziario. Il Conciliatore Bancario Finanziario comunica rapidamente all'altra parte l'avvenuto deposito della domanda, e fissa la data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il Mediatore che condurrà l'incontro con le parti, pur essendo consentito alle parti di nominare altro professionista con il loro accordo. Il mediatore fissa il primo incontro tra le parti, cui ne possono seguire altri, finalizzati sempre al raggiungimento di un accordo tra le parti. Se le parti raggiungono un accordo, il Mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti, eventualmente con l'aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l'Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo. Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l'impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, tutto quanto emerge nel corso della procedura resta strettamente riservato e confidenziale, come

prevede la legge stessa.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto una manifestazione di disagio o contestazione sull'operato della Banca che coinvolga l'aspetto del trattamento dati personali legati alla vigente normativa in materia (Regolamento Ue 2016/679), la banca è tenuta a rispondere al Cliente al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La Banca informa il cliente di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto richieste di rimborso per operazioni programmate di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (addebiti SDD), la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Investimento, la Banca deve rispondere al Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel predetto termine di 60 (sessanta) giorni, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente può anche ricorrere All'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie tra investitori ed Intermediari, del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'ACF sostituisce l'Ombudsman - Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto.

Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: www.acf.consob.it.

Risoluzioni online delle controversie

Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L'elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea ("piattaforma ODR") disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/odr>.

Trasferibilità

Si può trasferire con facilità da una Banca all'altra, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37, tutti o in parte i servizi di pagamento a valere su un conto di pagamento, con eventuale estinzione del rapporto stesso, usufruendo gratuitamente del "Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente". Il trasferimento viene eseguito gratuitamente entro dodici giorni, con efficacia dal 13° giorno lavorativo. In caso di obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto originario, la banca originaria informa immediatamente il consumatore ed è tenuta ad eseguire il trasferimento dei servizi

di pagamento (ma non anche la chiusura del conto originario) entro il predetto termine di 12 giorni lavorativi. Per maggiori chiarimenti è disponibile la "Guida al trasferimento dei servizi di pagamento" nella sezione "Trasparenza" sul sito internet della Banca oppure presso i Family Banker, le Succursali di Banca Mediolanum e lo sportello di Milano 3 City-Basiglio (MI).

Sez. VI - LEGENDA

Canone annuo di tenuta del conto: spese fisse per la gestione del conto.

Disponibilità somme versate: numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.

Fido: Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Payment Initiation Service Provider (PISP): terza Parte che presta il Servizio di Payment Initiation Service (PIS).

Saldo disponibile: somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido: somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenza) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il

fido utilizzabile.

Spesa per singola operazione non compresa nel canone: spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone di tenuta del conto annuo.

Spese annue per conteggio interessi e competenze: spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratti conto: commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso creditore annuo nominale: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Terze Parti: prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca autorizzati ad operare come Istituti di Pagamento o Istituti di Moneta Elettronica.

Valute sui prelievi di contante: numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo di contante e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo di contante.

Valute sui versamenti: numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI CONTO DI BASE PENSIONATI

* **Tale tipologia è dedicata agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18.000,00 euro e prevede la gratuità per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B del D.L. 3 maggio 2018 n.70, fatta salva la possibilità per la Banca di offrire operazioni aggiuntive o in numero superiore.**

Sez. I - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Mediolanum S.p.A. - Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 - Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.185.368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - bancamediolanum@pec.mediolanum.it - bancamediolanum.it.

Qualunque informazione relativa ai servizi offerti può essere ottenuta inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@mediolanum.it, ovvero telefonando al Numero Verde 800.107.107.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede

Telefono/e-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco

Qualifica

Sez. II - CHE COS'È IL CONTO DI BASE PENSIONATI

Struttura e funzione economica del Conto di Base

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Il Conto di Base è un prodotto realizzato per soddisfare esigenze finanziarie di base. Il Conto di Base risponde a finalità di inclusione finanziaria e si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti.

Il Conto di Base è uno strumento a operatività limitata dove non possono esservi collegati servizi quali la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento, deposito titoli per gli investimenti e il servizio Telepass.

Il Conto di Base per pensionati è dedicato agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18.000 euro e prevede la gratuità per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B del D.L. 3 maggio 2018 n.70, fatta salva la possibilità per la Banca di offrire operazioni aggiuntive o in numero superiore. I titolari di Conto di Base comunicano entro il 31 maggio di ogni anno l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.

Il Conto di Base include il numero di operazioni annue di cui alla seguente Tabella B, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili. Tale tipologia di conto è offerto per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000. Resta ferma la possibilità di effettuare un maggior numero di operazioni tra quelle previste nell'allegato di cui sopra, per le quali la Banca addebiterà la relativa spesa.

Il Conto di Base riservato ai soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000

Per i soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000, il canone di tenuta del conto annuo del Conto di Base è gratuito. I soggetti di cui sopra sottoscrivono, al momento della richiesta di apertura del Conto di Base, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro Conto di Base, anche presso altra banca. I titolari del Conto di Base comunicano annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, un'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.

In caso di mancata attestazione entro il termine la Banca addebita il canone di tenuta del conto annuo a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui sopra o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito di € 18.000 comporta la perdita dell'esenzione

dalle spese, la Banca ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.

Il canone di tenuta del conto annuo gratuito include il numero di operazioni annue riportate nella Tabella B (Allegato B al D.L. 3 maggio 2018 n. 70) sotto riportata, per i servizi indicati e le relative spese di registrazione contabile. Il Cliente può richiedere l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate nella Tabella B. In tal caso si applicano le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo. L'effettuazione di tali operazioni aggiuntive può quindi comportare per il Cliente il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone di tenuta del conto annuo.

Principali rischi tipici

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in

grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione Banca Mediolanum aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su Internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della Banca bancamediolanum.it e presso gli Uffici dei Family Banker di Banca Mediolanum, le Succursali e lo sportello di Milano 3 City - Basiglio (Mi) via F. Sforza 15.

Sez. III - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO DI BASE PENSIONATI

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

€ 0,00

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 34,20 euro (su giacenze medie pari o superiori a 5.000,00 euro) obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività previsto dall'allegato A di cui al D.L. 3 maggio 2018 n. 70.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Home>Servizi al cittadino>Educazione finanziaria>Informazioni di base> La trasparenza delle condizioni contrattuali.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Per questa tipologia di conto corrente non è prevista la possibilità di richiedere un fido.

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
Non prevista	-	-
Non prevista	-	-
Non prevista	-	-

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la Sezione "Altre**

condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto.

		VOCI DI COSTO	
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Spese per l'apertura del conto	0,00
		Canone di tenuta del conto annuo	0,00
		Numero di operazioni incluse nel canone di tenuta del conto annuo	(cfr. Tabella B)
	Servizi di pagamento	Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00
		Canone annuo carta di debito nazionale/ internazionale circuiti BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT®, Cirrus/Maestro e FastPay	0,00
	Home Banking	Canone annuo carta multifunzione	Per questo tipo di conto non è previsto il rilascio di carte di credito
		Canone annuo per Internet Banking	0,00

SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone di tenuta del conto (si aggiunge al costo dell'operazione)	0,00
		Invio estratto conto mensile (su richiesta)	
		- cartaceo	0,77
		- on-line	0,00
		Invio estratto conto trimestrale	
- cartaceo	0,00		
- on-line	0,00		
		Invio estratto conto cartaceo al 31/12	0,00
		Invio estratto conto alla chiusura del rapporto	
		- cartaceo	0,00
		- on-line	0,00
SPESE VARIABILI	Servizi di pagamento	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	0,00
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca in Italia	
		- numero prelievi di contante gratuiti nell'anno solare	6
		- costo per prelievo di contante	0,50
		Bonifico SEPA con addebito in c/c (1)	Non previsto
		Domiciliazioni Utenze	0,00
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditoria	Tasso creditore annuo nominale	0,00%
FIDO E SCONFINAMENTO	Fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Fido non previsto per questa tipologia di conto
		Commissione omnicomprensiva	Fido non previsto per questa tipologia di conto
	Sconfinamento extra fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Fido non previsto per questa tipologia di conto
		Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Fido non previsto per questa tipologia di conto
	Sconfinamento in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Questa tipologia di Conto Corrente non prevede la possibilità di andare in sconfino
		Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE IN B. MED.	Disponibilità somme versate presso sportello		
	Contanti ed assegni circolari emessi da Banca Mediolanum	Immediata	
	Assegni bancari tratti su Banca Mediolanum	Immediata	
	Assegni bancari tratti su altri istituti/assegni postali	Alle ore 18.00 del 4° giorno lavorativo successivo alla data del versamento in conto	
	Assegni circolari emessi da altri istituti/vaglia Banca d'Italia/vaglia postali	Alle ore 18.00 del 3° giorno lavorativo successivo alla data del versamento in conto	
	Disponibilità somme versate presso ATM evoluto di Banca Mediolanum (se versamento effettuato entro le 17.00 della giornata lavorativa)		
	Contanti	Data versamento	
	Assegni bancari tratti su Banca Mediolanum ed assegni circolari emessi da Banca Mediolanum	Alle ore 18.00 della giornata lavorativa del versamento	
	Assegni bancari tratti su altri istituti/assegni postali	Alle ore 18.00 del 4° giorno lavorativo successivo alla data del versamento	
	Assegni circolari emessi da altri istituti/vaglia Banca d'Italia/vaglia postali	Alle ore 18.00 del 3° giorno lavorativo successivo alla data del versamento	

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE SPOR. CONVENZIONATI	Contanti	Immediata dalla data di accredito in conto B. Med.
	Assegni circolari emessi da altri istituti/vaglia Banca d'Italia/ vaglia postali	4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.
	Assegni bancari tratti su altre Banche/Banca Mediolanum/ assegni postali	4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.

(1) Il bonifico - SEPA denominato SCT (SEPA Credit Transfer) in area SEPA (Area unica dei Pagamenti in Euro), eseguito tra banche ed enti insediati in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra e della

Città del Vaticano eseguiti in conformità delle modalità e norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook approvato dall'European Payment Council (EPC). Per tali bonifici, le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese SHA ovvero bonifici con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario.

TABELLA (B)

Tipologie di servizi offerti gratuitamente a soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18.000 euro	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Elenco movimenti	6
Prelievo di contante allo sportello	12
Prelievo di contante tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo di contante tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	6
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto SEPA	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Ordine permanente di bonifico SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e/o versamenti assegni	6
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi/incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Rilascio, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

Sez. IV - ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)**OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ****Spese tenuta conto** (2)**Remunerazione delle giacenze**

Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile.

Gli interessi creditori sono calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente il 31.12 dell'anno in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto tali interessi sono immediatamente calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente.

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

Non previste

Altro

Oneri vari per il Cliente	
Riga su estratto conto	0,00
Documentazione relativa a singole operazioni (es. copia assegno bancario, estratto conto e altri documenti): - copie in formato cartaceo	La Banca comunica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese 0,00
- copie via telematica	0,00
Invio documento di sintesi trimestrale	0,00
Recupero spese di affrancatura (per spedizione)	0,00
Periodicità di invio estratto conto	Trimestrale (salvo diversa periodicità richiesta dal cliente)

Imposta annua di bollo su estratto conto persone fisiche	Secondo la normativa pro-tempore vigente
Invio documento di sintesi alla chiusura del rapporto	0,00
Estinzione del conto corrente	0,00

(2) Vd. Canone di tenuta del conto

Sez. V - RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 10 giorni lavorativi dal momento in cui la Banca riceve comunicazione scritta.

La Banca, in caso di rifiuto di apertura del conto, può esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi, comunicandolo al Cliente per iscritto e senza spese indicando le motivazioni del rifiuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-vicies del TUB.

Successivamente all'apertura del conto corrente, la Banca può recedere dal Contratto dandone comunicazione per iscritto al Cliente, mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, con un preavviso (fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso) non inferiore a 2 (due) mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, indicando i motivi del recesso per iscritto e senza spese, solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

- il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
- alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiante e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso di due mesi, successivamente riportato. Fermo restando l'obbligo per la Banca di adottare tutte le misure atte a prevenire e ad evitare situazioni di incapienza, la Banca può disporre, per eventuali situazioni di incapienza il blocco del conto fino al ripristino dei fondi;
- l'accesso al Conto di Base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
- il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione Europea;
- il consumatore, successivamente al Conto di Base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A al D.L. 3 maggio 2018, n.70.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca anche per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Francesco Sforza, 15 - 20080 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ufficio-re-

clami@pec.mediolanum.it oppure ufficioreclami@mediolanum.it o via fax al numero 02.9049.2649.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi Bancari, la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso; nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Pagamento, la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso; nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel predetto termine di 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca. Le decisioni non sono vincolanti, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto in tema di mediazione civile obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari.

L'ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e Servizi Bancari, come per esempio i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali: fino a euro 100.000,00 (centomila), se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito Internet della Banca, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker è disponibile una brochure che dettaglia le competenze dell'ABF. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può anche consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;

- al servizio di Mediazione, per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore della controversia - con l'intervento di un esperto indipendente (Mediatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il Mediatore è un esperto in materia bancaria, finanziaria e societaria ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all'altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al "Conciliatore Bancario Finanziario" di organizzare un incontro di Mediazione. A tale riguardo si fa presente che il regolamento di Mediazione è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito Internet del Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancariofinanziario.it). La mediazione viene attivata mediante l'invio della domanda di mediazione al Conciliatore Bancario Finanziario. Il Conciliatore Bancario Finanziario comunica rapidamente all'altra parte l'avvenuto deposito della domanda, e fissa la

data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il Mediatore che condurrà l'incontro con le parti, pur essendo consentito alle parti di nominare altro professionista con il loro accordo. Il mediatore fissa il primo incontro tra le parti, cui ne possono seguire altri, finalizzati sempre al raggiungimento di un accordo tra le parti. Se le parti raggiungono un accordo, il Mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti, eventualmente con l'aiuto dei loro legali. Il verbale è depositato presso l'Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo. Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l'impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, tutto quanto emerge nel corso della procedura resta strettamente riservato e confidenziale, come prevede la legge stessa.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto una manifestazione di disagio o contestazione sull'operato della Banca che coinvolga l'aspetto del trattamento dati personali legati alla vigente normativa in materia (Regolamento Ue 2016/679), la banca è tenuta a rispondere al Cliente al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La Banca informa il cliente di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto richieste di rimborso per operazioni programmate di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (addebiti SDD), la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo stesso.

Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Investimento, la Banca deve rispondere al Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel predetto termine di 60 (sessanta) giorni, ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente può anche ricorrere All'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie tra investitori ed Intermediari, del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'ACF sostituisce l'Ombudsman - Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento

della procedura è disponibile il sito: www.acf.consob.it.

Risoluzioni online delle controversie

Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L'elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea ("piattaforma ODR") disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/odr>.

Trasferibilità

Si può trasferire con facilità da una Banca all'altra, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37, tutti o in parte i servizi di pagamento a valere su un conto di pagamento, con eventuale estinzione del rapporto stesso, usufruendo gratuitamente del "Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente". Il trasferimento viene eseguito gratuitamente entro dodici giorni, con efficacia dal 13° giorno lavorativo. In caso di obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto originario, la banca originaria informa immediatamente il consumatore ed è tenuta ad eseguire il trasferimento dei servizi di pagamento (ma non anche la chiusura del conto originario) entro il predetto termine di 12 giorni lavorativi. Per maggiori chiarimenti è disponibile la "Guida al trasferimento dei servizi di pagamento" nella sezione "Trasparenza" sul sito internet della Banca oppure presso i Family Banker, le Succursali di Banca Mediolanum e lo sportello di Milano 3 City-Basiglio (MI).

Sez. VI - LEGENDA

Canone di tenuta del conto annuo: spese fisse per la gestione del conto.

Disponibilità somme versate: numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.

Fido: Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

Payment Initiation Service Provider (PISP): terza Parte che presta il Servizio di Payment Initiation Service (PIS).

Saldo disponibile: somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido: somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenza) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Spesa per singola operazione non compresa nel canone di tenuta del conto: spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone di tenuta del conto annuo.

Spese annue per conteggio interessi e competenze:

spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratti conto: commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso creditore annuo nominale: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo nominale: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli

interessi sono poi addebitati sul conto.

Terze Parti: prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca autorizzati ad operare come Istituti di Pagamento o Istituti di Moneta Elettronica.

Valute sui prelievi di contante: numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo di contante e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo di contante.

Valute sui versamenti: numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

